



Comune di Serravalle Scrivia
Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CC N.6/21.04.2023
1^PUBBL.ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DAL 27/04/2023 AL 11/05/2023
2^PUBBL.ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DAL 12/05/2023 AL 26/05/2023

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Presupposto dell'imposta

Art. 3 – Soggetti passivi e responsabili del pagamento

Art. 4 – Esenzioni e riduzioni

Art. 5 – Misura dell'imposta

Art. 6 – Versamento dell'imposta

Art. 7 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e degli altri soggetti

Art. 8 – Attività di accertamento dell'imposta

Art. 9 – Sanzioni tributarie, ravvedimento e interessi

Art. 10 – Sanzioni amministrative non tributarie

Art. 11 – Riscossione coattiva

Art. 12 – Rimborsi

Art. 13 – Contenzioso

Art. 14 – Funzionario responsabile dell'imposta

Art. 15 – Tavolo tecnico

Art. 16 – Entrata in vigore e disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Serravalle Scrivia, in applicazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 23/2011 e dell'articolo 4 del decreto legge n. 4 del decreto legge n. 50/2017.
2. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare gli interventi previsti nei documenti di Programmazione e di Bilancio del Comune di Serravalle Scrivia per il turismo e la valorizzazione del territorio comunale e delle sue peculiarità, anche mediante la manutenzione e il recupero dei beni culturali e ambientali locali.

Art. 2 – Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, nonché nelle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 50/2017, ubicate nel territorio del Comune di Serravalle Scrivia, come definite, in linea di principio, dalla normativa regionale in materia di turismo e in materia di attività agrituristiche alberghiera, quali, a titolo esemplificativo, alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, campeggi di transito, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze comprese quelle destinate a locazioni turistiche, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi e strutture di turismo rurale.
2. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.

Art. 3 – Soggetti passivi e responsabili del pagamento

1. Soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è la persona fisica che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, che non risulta iscritta all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) con residenza nel comune di Serravalle Scrivia.
2. Sono assimilati ai residenti e pertanto esclusi dall'imposta i dipendenti, diretti e indiretti, delle strutture ricettive di cui all'art. 2.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1^{ter} del decreto legislativo n. 23/2011 e dell'art. 4, comma 5^{ter} del decreto legge n. 50/2017, come modificati dall'art. 180 del decreto legge n. 34/2020, i gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo dovuto per le locazioni brevi, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
4. I gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta e i soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone o del corrispettivo dovuto per le locazioni brevi, provvedono al relativo incasso e al successivo versamento al Comune di Serravalle Scrivia.

Art. 4 – Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a) i minori fino al compimento del decimo anno di età, attestata mediante esibizione di copia del documento di identità del minore;
- b) le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi della vigente normativa, e un accompagnatore;
- c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale o limitrofo, nel numero massimo di due per ogni degente ricoverato;
- d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di trasporto e assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e di turismo. Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato si intende il gruppo composto da almeno 20 persone con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale, con unica prenotazione e che alloggia nella medesima struttura ricettiva, salvo circostanze eccezionali che giustifichino il ricorso a diverse strutture.
L'esenzione si applica limitatamente ad ogni autista nel numero massimo di due e ad ogni accompagnatore turistico nel numero massimo di uno ogni 25 persone appartenenti a gruppi organizzati;
- e) i soggetti che pernottano a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- f) il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla Polizia Locale che soggiornano per esigenze di servizio;
- g) coloro che alloggiano nelle strutture ricettive per far fronte a finalità strettamente istituzionali, turistiche e sociali del Comune di Serravalle Scrivia;
- h) i volontari e gli operatori che offrono il proprio servizio all'interno del Comune, in occasioni di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;

2. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma precedente è subordinata alla consegna al gestore della struttura ricettiva ovvero all'intermediario previsto nell'articolo 6, da parte dell'interessato, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

3. L'imposta di soggiorno è ridotta del 50% per:

- a) i gruppi scolastici in visita didattica, compresi i docenti accompagnatori;
- b) gli atleti e il relativo staff, componenti di gruppi sportivi partecipanti a eventi organizzati sul territorio.

La riduzione di cui sopra sarà applicata previa attestazione del Dirigente Scolastico per i soggetti di cui alla lett. a), e della Federazione Sportiva di appartenenza per quelli di cui alla lett. b), che dovranno essere presentate al gestore della struttura ricettiva o agli altri soggetti di cui all'art. 7. Il responsabile del gruppo scolastico o sportivo dovrà altresì presentare una dichiarazione resa a norma degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, su apposito modulo predisposto dal Comune.

4. Le esenzioni previste dal comma 1 e le riduzioni previste dal comma 3 devono essere indicate dal gestore della struttura sia nella comunicazione trimestrale, sia nella dichiarazione annuale previste dall'art. 7 del presente regolamento.

Art. 5 – Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale in materia, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f) del decreto legislativo n. 267/2000, entro la misura massima stabilita dalla legge.
3. L'imposta è applicata fino a un massimo di 4 (quattro) pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva.
4. Ai fini del versamento non è previsto un importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.

Art. 6 – Versamento dell'imposta

1. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal soggetto passivo entro il momento del *check-out* dalla struttura ricettiva.
2. Il gestore della struttura ricettiva o il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone o del corrispettivo dovuto per le locazioni brevi deve richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno entro il momento del *check-out* del soggiornante dalla struttura ricettiva e rilasciare la relativa quietanza, tramite annotazione del pagamento nel documento fiscale (fattura o ricevuta) oppure emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente, conservandone copia.

Art. 7 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e degli altri soggetti

1. Il gestore della struttura e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone o del corrispettivo dovuto per le locazioni brevi sono tenuti ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, nonché a riversare e rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del soggetto passivo, il gestore ovvero il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone o del corrispettivo dovuto per le locazioni brevi sono tenuti a versare l'imposta in qualità di responsabili del pagamento e debitori dell'obbligazione tributaria.
2. A tal fine il gestore e gli altri responsabili di cui al comma precedente sono tenuti a osservare i seguenti obblighi:
 - a) essere accreditati al sistema informativo comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno del Comune di Serravalle Scrivia;
 - b) informare i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno e della relativa misura, nonché delle esenzioni, delle riduzioni e delle sanzioni previste, tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o

pubblicazione sul sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale fornito dal Comune, impegnandosi a promuoverne la divulgazione;

c) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento del *check-out* del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6;

d) riversare al Comune, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre, l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre precedente. I trimestri sono: 01 gennaio/31 marzo; 01 aprile/30 giugno; 01 luglio/30 settembre; 01 ottobre/31 dicembre e le scadenze per il versamento sono le seguenti:

- entro il 15 aprile per il 1° trimestre;
- entro il 15 luglio per il 2° trimestre;
- entro il 15 ottobre per il 3° trimestre;
- entro il 15 gennaio per il 4° trimestre.

I tempi di versamento di cui al comma precedente rappresentano la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso versamento.

Il versamento deve avvenire mediante delega di pagamento - modello F24. Sarà possibile l'attivazione di altre forme di pagamento da parte del Comune.

e) presentare al Comune, esclusivamente mediante il canale telematico di cui alla precedente lett. a), una distinta di versamento contenente le seguenti informazioni relative alla determinazione dell'imposta versata:

- numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre;
- relativo periodo di permanenza;
- numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;
- numero dei pernottamenti esenti o soggetti a riduzione, nonché la relativa motivazione a norma dell'art. 4 del presente regolamento;
- imposta dovuta e incassata;
- eventuali informazioni inerenti il calcolo dell'imposta.

Le scadenze per la presentazione della distinta sono le medesime previste per il versamento dell'imposta riscossa e, in particolare:

- entro il 15 aprile per il 1° trimestre;
- entro il 15 luglio per il 2° trimestre;
- entro il 15 ottobre per il 3° trimestre;
- entro il 15 gennaio per il 4° trimestre.

f) richiedere agli ospiti la compilazione di apposite dichiarazioni su moduli predisposti dal Comune e la presentazione della necessaria documentazione per beneficiare delle esenzioni e delle riduzioni di cui all'art. 4;

g) conservare per cinque anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per le esenzioni e le riduzioni, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune;

- h) esibire e rilasciare al competente Ufficio Comunale atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta riscossa e i versamenti effettuati;
- i) in caso di rifiuto al versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo, il gestore della struttura e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone o del corrispettivo dovuto per le locazioni brevi sono comunque obbligati al versamento della stessa in qualità di responsabili del pagamento;
- j) assolvere all'obbligo di presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Art. 8 – Attività di accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019 in materia di accertamento esecutivo.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune può:
 - richiedere ai competenti enti, organi e uffici pubblici dati, notizie ed elementi rilevanti riguardo i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e gli altri soggetti di cui all'art. 7, con esenzione di spese e diritti;
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive e gli altri soggetti di cui all'art. 7 ad esibire o trasmettere atti, documenti e questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico inerenti all'applicazione dell'imposta;
 - accedere alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive e disporre ispezioni amministrative, anche tramite il Corpo di Polizia Municipale, presso le medesime.

Art. 9 – Sanzioni tributarie, ravvedimento e interessi

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997 nn. 471, 472 e 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno rispetto alle scadenze indicate nell'art. 7, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.
3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 7, comma 2, lettera j) del presente Regolamento da parte del responsabile del pagamento, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
4. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 473/1997, la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
- c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
- e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
- f) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

5. Sulle somme incassate dal gestore e non riversate all'ente entro i termini previsti dall'articolo 7, si applicano gli interessi in misura annua calcolati al saggio legale di cui all'articolo 1284 del codice civile

Art. 10 – Sanzioni amministrative non tributarie

1. Costituiscono violazioni punibili ai sensi dell'art. 7bis del decreto legislativo n. 267/2000, le seguenti fattispecie:

- a) omesso accreditamento al sistema informativo previsto dall'art. 7, comma 2, lett. a);
- b) violazione degli obblighi di informazione verso il contribuente previsti dall'art. 7, comma 2, lett. b);
- c) violazione delle fattispecie previste dall'art. 7, comma 2, lettere e), f), g) e h).

2. Per le violazioni previste nel presente articolo, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7bis del decreto legislativo n. 267/2000, irrogata mediante il procedimento di cui alla legge n. 689/1981. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti. A tal fine si applica la legge n. 689/1981.

Art. 11 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è eseguita nella forma stabilita per le entrate tributarie del Comune, sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1, commi da 792 a 804, della legge n. 160/2019.

Art. 12 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di riversamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze, su autorizzazione esplicita dell'Area Gestione Entrate. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione.

3. Ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso e/o alla compensazione, il gestore e gli altri soggetti di cui all'art. 7 devono trasmettere la documentazione fiscale (ricevute rilasciate) da cui emerga l'erroneo riversamento delle somme al Comune.

Art. 13 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi del decreto legislativo n. 546/1992.

Art. 14 – Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.

2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 15 – Tavolo tecnico

1. È costituito un tavolo tecnico con funzioni consultive e propositive, composto dai rappresentanti del Comune e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto ricettivo, allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare e di identificare e risolvere eventuali problematiche di carattere tecnico.

2. Il tavolo tecnico è convocato dall'Assessore competente e si riunirà periodicamente (almeno una volta all'anno) per monitorare l'applicazione dell'imposta, con particolare riferimento alle problematiche di carattere tecnico.

Art. 16 – Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente Regolamento e la deliberazione di determinazione della misura dell'imposta di cui al precedente art. 5 hanno efficacia, ai sensi dell'art. 13, comma 5^{quater} del decreto legge n. 201/2011, dal primo giorno del

secondo mese successivo a quello della rispettiva pubblicazione degli stessi, effettuata, ai sensi del comma 15 del decreto legge n. 201/2011, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, al quale gli atti devono essere trasmessi esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposito portale.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.